

## **TI\_GERICHTE 38.2016.7 vom 18. April 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-04-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2016.7](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2016.7)

FR: TI\_GERICHTE 38.2016.7 du 18 avril 2016

IT: TI\_GERICHTE 38.2016.7 del 18 aprile 2016

### **Regeste**

Ric.c/dec.su opp.(inviata con posta A)che ha confermata sosp.45gg x aver fornito a DL motivo di disdetta.Nel term.x risp.Cassa indicato opp.tardiva,a torto entrati nel merito.TCA esamina d'uff.tempest.opp.Effett.tardiva.Non validi motivi x rest.term.Ric.respinto(dec.su opp.riformata:opp.irricevibile

### **Erwägungen**

#### **E. 12**

agosto 2015 (cfr. doc. 81; STCA 36.2016.8 del 7 aprile 2016). Il provvedimento amministrativo, essendo stato notificato il 12 agosto 2015, ovvero durante la sospensione dei termini ex art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA (dal 15 luglio al 15 agosto 2015), il termine per interporre opposizione di trenta giorni ha iniziato a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione, e meglio il 16 agosto 2015 (per il calcolo del termine di ricorso viene infatti computato il primo giorno dopo la scadenza della sospensione dei termini; cfr. STF 9C\_674/2015 del 28 settembre 2015; DTF 131 V 305; DTF 132 II 153; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungs-gericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 107) e veniva quindi a scadere il giorno di lunedì 14 settembre 2015. Consegnata all'ufficio postale martedì 15 settembre 2015 (cfr. doc. 86; busta d'impostazione agli atti) l'opposizione risulta tardiva (cfr. STF 9C\_674/2015 del 28 settembre 2015 in cui il Tribunale federale non è entrato nel merito di un ricorso inoltrato il 15 settembre 2015 contro un giudizio emesso in ambito di prestazioni complementari dal Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo il cui tentativo di notifica ha avuto luogo il 17 luglio 2015 e l'effettiva notifica a fine luglio 2015). 2.4. Occorre ora esaminare se l'assicurato può prevalersi della restituzione del termine. Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso. Di analogo tenore è l'art.

#### **E. 14**

Lptca relativo alla restituzione per inosservanza. Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125). Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono

comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C\_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C\_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a). La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C\_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; R DAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.5. Nel caso di specie, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che non sono dati i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione dell'11 agosto 2015. In effetti questa Corte non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l'inoltro tardivo dell'opposizione. Il ricorrente non ha d'altronde invocato ragioni particolari in tal senso.

2.6. In simili condizioni, occorre concludere che l'opposizione inoltrata contro la decisione dell'11 agosto 2015 tardivamente il 15 settembre 2015 dall'assicurato è irricevibile (cfr. su questo tema la STF 8C\_465/2014 dell'8 luglio 2014 in cui l'Alta Corte ha considerato inammissibile un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro un giudizio del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio 2014, ritenuto, da una parte, che il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014, dall'altra, che l'insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili di giustificare una restituzione del termine inosservato e le seguenti sentenze cantonali STCA 38.2015.40 del 6 luglio 2015; STCA 38.2013.22 del 15 luglio 2013; STCA 38.2007.102 del 31 gennaio 2008; STCA 35.2007.58 del 20 giugno 2007; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007). Rivelandosi l'opposizione del 15 settembre 2015 irricevibile, la Cassa a torto è entrata nel merito della stessa (cfr. STF 9C\_711/2009 del 26 febbraio 2010).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.